STATUTO

Associazione di Promozione Sociale

Summae

1. Denominazione

È costituita un'Associazione denominata **"Summae APS"** in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017.

Con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito, l'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS.

2. Sede

L'Associazione ha sede nel Comune di Roma.

Il trasferimento della sede legale potrà avvenire:

- se nell'ambito dello stesso Comune, con delibera del Consiglio Direttivo;
- se in altra Città, con delibera dell'Assemblea di modifica del presente statuto.

L'Associazione potrà inoltre deliberare l'istituzione e/o la soppressione di sedi secondarie, unità locali, agenzie, uffici di rappresentanza e recapiti in Italia e/o all'Estero nel rispetto delle norme di legge.

3. Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato potrà comunque essere sciolta con delibera dell'assemblea degli associati.

4. Scopo

L'Associazione intende svolgere, senza scopo di lucro, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali per garantire la qualità della vita, protezione, cura, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al D.P.C.M. 14.02.2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 06.06.2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28.03.2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati a salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela di ani-mali e prevenzione del randagismo, ai sensi della L. 14.08.1991 n. 281;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Dlgs 22.01.2004, n. 42, e successive modificazioni;
- formazione universitaria e post-universitaria;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della L. 11.08.2014, n. 125, e successive modificazioni;
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a pro-muovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo dello stesso di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle nor-mative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, c. 4, del DLgs recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1, c. 2, lettera c), della L. 06.06.2016, n. 106;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22.04.2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19.08.2016, n. 166, e successive modificazioni, o eroga-zione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 08.03.2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, c.266, della L. 24.12.2007, n. 244;
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- l'Associazione potrà inoltre svolgere, quali attività secondarie e

strumentali rispetto a quelle sopra riportate, tutte quelle ritenute utili e opportune, nell'interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia, da adottarsi ai sensi dell'art. 17, c. 3, della L. 23.08.1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'art.97, tenendo conto delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

L'Associazione potrà, inoltre:

- compiere operazioni mobiliari o immobiliari, commerciali o finanziarie nonché, nel rispetto delle norme vigenti, qualsiasi altra operazione in genere ritenute utili od opportune;
- avvalersi di ogni e qualsiasi agevolazione legislativamente prevista anche a livello comunitario;
- richiedere l'iscrizione agli albi comunali, provinciali e regionali del volontariato.

Per il raggiungimento degli scopi di cui sopra, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativi, mutualistica, socio-economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

5. <u>Partnership</u>

Ai fine del raggiungimento del proprio scopo l'Associazione potrà inoltre

avvalersi della partnership di enti locali, scuole, università, imprese e altri attori sociali che intendano sostenere l'attività senza percepire corrispettivi economici o rimborsi di spese.

6. Raccolta fondi

Al fine di finanziare le proprie attività, l'Associazione oltre a richiedere agli associati il versamento di quote, potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'art. 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

Potrà pertanto ricevere:

- offerte e contributi di qualsiasi genere purché di natura non corrispettiva;
- donazioni, lasciti ereditari e sovvenzioni da parte di persone fisiche o Enti Enti Pubblici e/o privati elargiti con la specifica finalità di incrementare il patrimonio;
- beni mobili e immobili;
- azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali;
- tutte le altre entrate, diverse da quelle sopra elencate, che siano comunque compatibili con il profilo giuridico e fiscale dell'Associazione;

7. Patrimonio associativo

7.1 Utilizzo

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

7.2 Patrimoni destinati ad uno specifico affare

In caso di riconoscimento di personalità giuridica e di iscrizione nel Registro delle imprese è possibile costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare compe previsti dagli artt. 2447-bis e ss.del codice civile.

8. Utili, avanzi di gestione, fondi, riserve

E' espressamente vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- la corresponsione consiglieri, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 D. Lgs. 15.06.2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni

economiche, siano superiori al loro valore normale;

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

Gli associati possono effettuare anticipazioni finanziarie all'Associazione, che saranno sempre infruttifere di interessi.

La distribuzione di utili potrà tuttavia avvenire se imposta per legge o se effettuata a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

9. **Bilancio**

L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto, a cura del Consiglio Direttivo, il Bilancio Consuntivo che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con

l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a € 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

10. Pubblicazione del bilancio

Il bilancio deve essere depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono, nell'anno, superiori a:

- € 100.000, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente il bilanciio e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.
- € 1.000.000, l'Associazione dovrà depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'art.97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo anche conto della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

11. Associati

Gli associati possono essere persone fisiche o giuricihe italiane o estere.

11.1 Numero minimo associati

L'Associazione è composta da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato (tra fondatori e volontari).

Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello sopra stabilito, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

11.2 Categorie di associati

Gli associati si dividono nelle seguenti categorie:

- Associati fondatori;
- Associati volontari;
- Associati sostenitori;
- Associati onorari;
- Associati aggregati.

11.2.1 Associati fondatori:

Sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e che partecipano alla vita dell'Associazione con le stesse modalità e incompatibilità previste per gli associati volontari (ved. articolo 11.2.2).

11.2.2 Associati volontari:

Sono coloro che, successivamente alla costituzione, si iscrivono all'Associazione. Partecipano alla vita associativa e prestano, per libera scelta e in modo personale, senza fini di lucro, attività spontanea, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle

comunità beneficiarie della sua azione, esclusivamente per fini di solidarietà.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Gli associati che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, c.1 D.Lgs. n. 117/2017, sono iscritti in un apposito registro e sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

11.2.3 Associati sostenitori:

Sono gli Enti pubblici e privati, gli Istituti, le Accademie, le Società e i cittadini italiani o stranieri che, condividendone gli ideali, versano una quota sociale annua libera e volontaria, comunque non inferiore a quella minima eventualmente determinata dal Consiglio Direttivo.

Non hanno diritto di voto e di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto di essere informati sulle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

11.3 Associati onorari:

Sono, a vita e salvo loro rinunzia, i fondatori dell'Associazione e i presidenti emeriti dell'Associazione che, a giudizio insindacabile dell'assemblea, hanno fornito contributi di straordinario interesse nell'ambito dei settori in cui opera l'Associazione.

Essi partecipano alla vita dell'Associazione, godono dell'elettorato attivo e

passivo e non sono obbligati al veramento di quote.

11.4 Associati aggregati:

Sono cittadini o organizzazioni italiane ed estere che partecipano alla vita dell'Associazione senza godere dell'elettorato (attivo e passivo) e del diritto di voto.

12. Attività dell'associato – divieto di retribuzione

L'attività dell'associato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

All'associato possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Ai sensi dell'art. 17 c. 4 D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di €10 giornalieri e € 150 mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

In caso di sopravvenute variazioni normative, i limiti di importo sopra riportati potranno essere derogati, senza necessità di modifica del presente statuto,

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

13. <u>Requisiti degli associati</u>

Possono essere associati le persone fisiche senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee, religione, stato civile, cittadinanza o altre analoghe limitazioni, le persone giuridiche o gli enti che accettano integralmente le norme del presente statuto, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi

per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o comunque senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Non possono assumere la qualifica di associato coloro che abbiano violato norme penali o amministrative poste a tutela dei beni culturali o ambientali, coloro i quali siano stati esclusi dall'Associazione, salva la riammissione disposta dal Consiglio, e coloro che abbiano tenuto negli ultimi anni comportamenti non socialmente corretti.

L'elenco degli associati dell'Associazione, suddiviso per categoria, è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario, ove nominato, in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte degli associati.

14. <u>Ammissione ad associato</u>

Per l'ammissione è richiesta una domanda sottoscritta, inoltrata al Presidente del Consiglio Direttivo.

La domanda dovrà contenere oltre alle generalità del richiedente, i recapiti (ivi compreso quello telefonico e, ove esistente, anche quello di posta elettronica e/o pec) e la dichiarazione:

- del possesso dei requisiti riportati al punto precedente;
- di accettare incondizionatamente statuto e tutte le deliberazioni legalmente adottate;
- di essere disposto a pagare la quota sociale annuale stabilita per la categoria di appartenenza.

Entro 60 giorni Consiglio, dopo aver deciso sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante, invierà apposita comunicazione all'interessato.

15. **Rigetto domanda di iscrizione**

In caso di rigetto della domanda di iscrizione, lo stesso dovrà essere motivato, e l'aspirante associato, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, potrà presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

16. **Status di associato**

Lo status di associato si acquisisce con l'approvazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo ovvero accoglimento ricorso avverso provvedimento di rigetto domanda di iscrizione, il versamento della quota associativa e l'annotazione nel libro soci.

17. **Domicilio dell'associato**

Il domicilio degli associati per i loro rapporti con l'Associazione è quello comunicato all'atto di iscrizione salvo variazione dallo stesso comunicata al Consiglio Direttivo.

18. **Perdita status di associato**

Lo status si associato si perde:

a) per morte;

b) automaticamente, per morosità;

c) dietro presentazione di dimissioni scritte. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;

d) per decadenza e cioè per la perdita anche di uno solo dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

e) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che:

- si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti

che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni;

-senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Contro il provvedimento di esclusione l'associato escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione del ricorso medesimo.

19. **Trasferibilità status di associato**

Lo status di associato non è trasferibile.

Il socio che cessa di appartenere all'Associazione non ha alcun diritto sul patrimonio della stessa.

In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota rimane di proprietà dell'Associazione.

20. **Diritti degli associati**

Gli associati hanno diritto:

a) essere informati su tutte le attività e iniziative dell'Associazione;

b) di godere dei servizi predisposti dall'Associazione, a parità di condizioni con gli altri associati;

c) di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente, da evadersi entro 15 giorni;

d) di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione;

e) di partecipare alla vita associativa mediante l'esercizio del diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, nei limiti e con le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento se predisposto.

Hanno diritto al voto e sono eleggibili alle cariche sociali, secondo le

modalità del presente Statuto, gli associati in regola con gli obblighi associativi almeno trenta giorni prima dell'Assemblea.

Nel caso d'indizione di elezioni per il rinnovo delle cariche sociali prima della scadenza del triennio, hanno diritto di voto gli associati in regola alla data delle dimissioni degli Organi da rinnovare.

21. <u>Doveri degli associati</u>

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto, del regolamento se istituito e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

In particolare l'associato deve:

- versare puntualmente e per intero la quota associativa oltre ad eventuali contributi aggiuntivi, con le modalità e i tempi previsti dalle delibere dell'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, fornendo il proprio apporto per il raggiungimento degli scopi sociali in modo personale, spontaneo e gratuito ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- mantenere comportamenti, nella vita associativa, civile, privata e pubblica, improntati al rispetto dei beni culturali e dell'ambiente, nel territorio di qualunque Stato essi siano posti;
- adoperarsi concretamente per la tutela e salvaguardia dei beni culturali e dell'ambiente italiani e stranieri;
- rispettare tutte le norme del presente Statuto e dell'eventuale Regolamento di esecuzione;
- mantenere nei confronti degli altri associati un comportamento

improntato a correttezza civile e lealtà, nel rispetto della Persona, della sua dignità e del suo ruolo nella vita dell'Associazione.

22. **Collaboratori - dipendenti**

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché associati volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 4 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

23. **Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Revisori dei conti, se nominato dall'assemblea degli associati.

Tutte le cariche associative sono:

- elettive ed hanno la durata di tre anni, con possibilità di riconferma per altri due mandati consecutivi e così per un massimo di nove anni consecutivi;
- incompatibili con incarichi di pari livello in partiti o organizzazioni politiche o sindacali. Ove l'incompatibilità si determini dopo l'elezione, l'associato decade dalla carica associativa, ipso jure e senza bisogno di dichiarazione da parte degli organi statutari, decorsi quindici giorni dalla data in cui si è verificata l'incompatibilità, salvo che nello stesso termine egli non

decada, rinunci o si dimetta dalla carica che ha ingenerato l'incompatibilità.

- conferite a titolo gratuito ed è ammesso il solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione nei limiti stabiliti dal presente statuto.

24. <u>l'assemblea degli Associati</u>

L'Assemblea degli associati può essere ordinaria o straordinaria, ed è costituita dagli associati fondatori, volontari, onorari, iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun delegato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano; per l'elezione delle cariche sociali mediante voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario.

24.1 <u>Assemblea ordinaria</u>

L'Assemblea ordinaria è organo sovrano dell'Associazione ed è indetta almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio dell'anno precedente.

È ammesso l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea ordinaria degli associati:

- approva il bilancio;

- determina gli indirizzi di politica generale e indica le direttive per il raggiungimento dei fini sociali;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali fatta eccezione per i primi che sono nominati nell'atto costitutivo.
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- nomina e revoca, quando previsto, i componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- approva l'eventuale regolamento interno per il funzionamento dell'Associazione predisposto dal Consiglio Direttivo;
- determina ed aggiorna l'importo della quota associativa iniziale e quella annuale;
- delibera sui ricorsi contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio direttivo di esclusione di associati e di non ammissione dei richiedenti;
- delibera su ogni altro argomento riservato alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli eventualmente posti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza personale, o per delega, della metà più uno degli associati; in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati presenti personalmente o per delega.

Sia in prima sia in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro

responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

24.2 Assemblea straordinaria

Sia in prima sia in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria è valida se saranno intervenuti la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- le modifiche dello Statuto;
- la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio;
- la nomina uno o più liquidatori e ne determinarne i poteri;
- su ogni altro argomento riservato alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge.

25. Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere convocata:

- dal Presidente quando ne ravvisa la necessità, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, o su richiesta di almeno un decimo degli associati che godono dell'elettorato attivo e passivo;
- mediante avviso spedito agli associati, al Collegio dei Revisori (se nominato) almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo e informatico) e può essere consegnato o spedito con qualsiasi sistema di comunicazione tale da garantire la certezza dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario.

Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della eventuale seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima, nonché gli argomenti

dell'ordine del giorno.

L'assemblea potrà essere convocata in qualsiasi locale anche fuori dalla sede associativa, purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti gli associati, ed i compenti l'Organo di controllo (se nominato).

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

26. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

26.1 Composizione

E' composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, compreso:

- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il segretario;
- il tesoriere.

Fatta eccezione per i primi componenti che sono nominati dall'atto costitutivo, i componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati; sono rieleggibili e durano in carica sino alla scadenza del mandato triennale ovvero sino a revoca o dimissioni.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che

importa l'interdizione, anche temporanea, ad esercitare uffici direttivi.

26.2 Registro Unico nazionale del terzo settore

Entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione, i consiglieri devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Allo scopo di garantire l'esistenza duratura dell'Associazione, si stabilisce che, almeno uno dei membri del Consiglio Direttivo sia un associato fondatore salvo rinuncia degli stessi.

26.3 Surroga consiglieri

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti.

Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

26.4 Competenze

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la

realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea degli associati, tra cui:

- attuare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- curare l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- compiere tutti gli atti necessari, utili o opportuni per la realizzazione dell'oggetto dell'Associazione salvo quelli espressamente riservati all'assemblea;
- predisporre e proporre all'Assemblea il programma annuale di attività, eventuali Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- se non precedentemente eletti dall'assemblea degli associati, eleggere tra i prori componenti il Vice presidente;
- nominare, tra i suoi componenti, il segretario e il tesorieree, per quest'ultimo, fissaree limite massimo entro cui ha la firma libera e disgiunta dal Presidente;
- ricevere, esaminare, accettare o rigettare le domande di adesione di nuovi associati;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare in ordine alla perdita dello status di associato;
- conferire procure generali e speciali;
- deliberare la convocazione dell'assemblea degli associati;
- attribuire, ai suoi componenti, deleghe per specifici compiti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, addetto stampa, responsabile pubbliche relazioni, responsabile dei rapporti con altri enti associativi e/o isituzioni, responsabile dei rapporti con eventuali associazioni affiliate;

- stabilire la quota annualmente dovuta dagli associati;
- controllare l'adempimento degli obblighi da parte degli associati;
- deliberare l'eventuale partecipazione a manifestazioni;
- deliberare il trasferimento di sede nella stessa città, l'apertura o chiusura di sedi secondarie, uffici, depositi, semplici recapiti;
- assumere o licenziare eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- nominare per i singoli progetti i referenti che possono anche non essere componenti del direttivo purché associati;
- redigere il progetto di bilancio;
- surrogare i consiglieri (ved. articolo 26.3);
- assicurare la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.

Per tutte l'attività del Consiglio Direttivo non sono previsti compensi ma, se sostenute, il rimborso delle spese previa presentazione di regolare specifica.

26.5 Riunioni

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice presidente, almeno una volta all'anno per la predisposizione del bilancio e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga

opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione è fatta a mezzo convocazione inviata, almeno sette giorni prima della riunione, a mezzo fax, posta elettronica, od altro mezzo ritenuto idoneo, ovvero, in caso di urgenze, due giorni prima. L'avviso dovrà contenere oltre al luogo ed all'ora anche l'ordine del giorno; le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei membri e le deliberazioni se prese a maggioranza dei presenti.

Non è ammessa la delega e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il verbale è redatto da un segretario e firmato dal Presidente e dallo stesso segretario.

27. **Il Presidente**

Il Presidente ha l'uso della firma sociale, la rappresentanza processuale e sostanziale del Associazione nei limiti dell'autonomia prevista dall'atto di nomina e, comunque, dal presente Statuto e dal codice civile.

Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può, con procura generale o speciale, delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o associati.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Egli è competente a:

- promuovere azioni ed istanze giudiziarie o amministrative per ogni grado di giudizio, ovvero resistere alle stesse, nominando all'uopo avvocati e procuratori;

- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo e le assemblee, constatandone la validità e valutando il diritto di intervento di ciascuno dei presenti ;

- eseguire gli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio direttivo;

- vigilare sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei libri dell'Associazione;

- mettere a disposizione degli associati, entro 15 gg dalla loro richiesta, i libri sociali.

Alla scadenza del mandato, l'assemblea ordinaria, su proposta di almeno due terzi dei componenti il considglio direttivo, può attribuire al Presidente uscente, ove non rieletto o non rieleggibile, e in considerazione dei suoi meriti associativi o scientifici, il titolo onorifico di "Presidente emerito" (ved. articolo 11.3). Egli è associato onorario vitalizio dell'Associazione.

28. **Il Vice – Presidente**

Il vicepresidente sostituisce il presidente, in caso di assenza, impedimento o cessazione anticipata dalla carica per morte, dimissioni o altra causa.

La firma del vice presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

29. **Tesoriere**

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Il Presidente può delegare il Tesoriere ad operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.

Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

30. Segretario

Il Segretario ha il compito di:

- redigere i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea;
- aggiornare i libri verbali e libro soci;
- custodire i libri indicati al punto precedente.

31. Organo di controllo

31.1 Nomina

L'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire ovvero ai sensi della normativa vigente dovesse esserne obbligatoria la nomina.

Alla data odierna l'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, prevede la nomina obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 110.000,00;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: € 220.000,00;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono

del Ministro della giustizia, o tra i professori

universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

31.3 Cause d'ineleggibilità e di decadenza

Non possono essere eletti alla carica e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti il Consiglio direttivo,

c) coloro che sono legati all'Associazione da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

31.4 Compiti

L'organo di controllo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto regolarmente.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere al Consiglio direttivo notizie sull'andamento delle operazioni associative o su determinati affari.

32. Revisione Legale dei conti

h) attesta la conformità del bilancio sociale alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore;

i) esercita gli altri compiti previsti dalle leggi.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Inoltre, l'Assemblea degli associati elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

33. Libri sociali

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati;
- registro dei volontari;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi associativi;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, qualora eletto;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione, qualora eletto;

34. Scioglimento

34.1 **Delibera di scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea straordinaria.

34.2 **Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento**

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo dell'Associazione non potrà essere diviso tra gli associati ma, su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

A pena di nullità, l'Associazione dovrà inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

In caso di mancato riscontro entro 30 (trenta) giorni dall'inoltro della rischiesta, il parere si intende reso positivamente.

35. **clausola arbitrale**

Eventuali controversie, tra gli associati o tra costoro l'Associazione, concernenti l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto saranno definite mediante un arbitrato irrituale ed inappellabile, da rendersi in via equitativa, con decisione avente efficacia di negozio tra le parti.

Il Collegio arbitrale sarà composto di tre membri, dei quali due designati da ciascuna delle parti e il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma.

Questi provvederà alla nomina del secondo arbitro qualora le parti abbiano omesso di nominarlo entro venti giorni dalla notifica della nomina del primo arbitro nonché alla nomina del presidente qualora i primi due arbitri non

[redacted]

...azioni e, in quanto compatibili, a qualsiasi altra disposizione in materia di associazioni.

SARCINA ENRICO FRANCESCO

CHIRIACÒ ANGELO

TARANTINO SAVERIO